

STATUTO

SE.M.I. – SEEDS FOR MORE INTERCULTURE APS

Titolo I: Denominazione

Sede ART. 1

L'associazione SE.M.I. – SEEDS FOR MORE INTERCULTURE APS è un'associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale, già costituita in Faenza nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile.

L'associazione che ha carattere non commerciale, operante nei settori, culturale, sociale, educativo, si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed assume con il presente statuto la denominazione “**SE.M.I. – SEEDS FOR MORE INTERCULTURE APS**”.

L'associazione che ha durata illimitata, ha la sede legale in Faenza, attualmente in Via Parlanta n. 1 e potrà trasferire, con delibera dell'assemblea ordinaria, la sede legale entro il comune di Faenza senza che ciò comporti modifiche statutarie.

Titolo II: Scopo

Oggetto ART. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità *sociali, educative, culturali*, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:

- A. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- B. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- C. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- D. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione vuole promuovere l'educazione non formale attraverso metodi innovativi di imparare facendo, scambi giovanili e volontariato internazionale.

L'associazione si riconosce nei principi della giustizia e della solidarietà sociale ed economica, della partecipazione democratica alla vita della comunità, della promozione dei diritti civili, sociali e umani in ambito nazionale ed europeo/internazionale.

Scopo dell'associazione è in particolare l'intercultura, il dialogo interculturale, l'integrazione tramite la creatività.

Per contribuire alla realizzazione di questi principi l'associazione si pone prioritariamente come scopo la promozione di attività concrete e di progetti di mobilità giovanile, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Attività con focus sociale e creativo, culturale e interculturale per coinvolgere e integrare le comunità italiane e straniere presenti sul territorio, sviluppare la cittadinanza europea e il dialogo interculturale.
2. Scambi internazionali: progetti di volontariato internazionale e scambi giovanili promossi

dall'Unione Europea (ad esempio inviare e ricevere volontari e organizzare progetti), promozione e divulgazione di tali progetti.

3. Educazione non formale: attività formative e creative proposte col metodo dell'imparare facendo.

4. Coaching motivazionale e orientamento lavorativo: offrire servizi nelle aree di competenza dell'associazione (cultura e interculturalità, creatività, comunicazione, scambi internazionali di volontariato e studio).

Per sostenere queste attività l'associazione promuove iniziative educative, culturali, di documentazione.

Titolo III: Soci ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporaneo pagamento della quota e rilascio della tessera sociale (*o iscrizione nel libro soci*), è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello, entro 30 gg. , all'assemblea dei soci. In caso di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata previa restituzione della tessera associativa.

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto a:

- A. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- B. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- C. godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- A. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- B. al pagamento del contributo associativo annuale.

ART. 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale (*cancellazione dal libro soci*). L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- A. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- B. che si renda moroso per un periodo di 6 mesi del versamento del contributo annuale;
- C. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- D. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV: Risorse economiche

Fondo Comune ART. 10

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- A. quote e contributi degli associati;
- B. eredità, donazioni e legati;
- C. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- D. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- E. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- F. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- G. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- H. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- I. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per

l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO V

Organi dell'Associazione ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea degli associati;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Presidente.

Assemblee ART. 13

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- A. elezione del Consiglio direttivo;
- B. approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- C. approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- D. approvazione di eventuali Regolamenti;
- E. deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 15

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulle trasformazioni o fusioni e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente o dal Segretario del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione come ad es. e-mail da far pervenire a tutti gli associati almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto e

delibera in prima convocazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti ed in seconda convocazione a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa che siano soci da almeno tre mesi.

ART. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo ART. 18

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta tramite i nuovi mezzi di comunicazione come ad esempio le e-mail, da inviarsi non meno di ventiquattro ore prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, anche tramite video - chiamata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- A. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- B. redigere il rendiconto economico - finanziario;
- C. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- D. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- E. deliberare l'accettazione di nuovi soci, direttamente o tramite un proprio delegato;
- F. deliberare circa il recesso, la decadenza dei soci inadempienti e decidere l'esclusione di soci nei casi previsti;
- G. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- H. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- I. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più giovane maggiorenne.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente ART. 20

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali ART. 21

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento ART. 22

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che

curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui alle norme di legge vigenti al momento dello, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria ART. 23

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Faenza.

Norma finale ART.24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.